

undefined



Carrello della spesa. I beni di prima necessità (come pane, pasta e latte) potranno vedere azzerata l'imposta

# Dal pane agli immobili: con la delega fiscale riparte il risikio dell'Iva

**Verso la riforma.** Il Governo punta a rivedere il sistema delle attuali aliquote Imposta più omogenea per i panieri simili e azzerata per i beni essenziali

**Dario Aquaro**  
**Marco Mobili**  
**Giovanni Parente**

L'Iva è destinata a cambiare. Dal pane all'acqua minerale, dai prodotti per l'infanzia fino agli immobili. Si muoveranno le aliquote, si muoveranno i panieri di beni e servizi.

Nel disegno di legge delega fiscale approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, l'input è chiaro: «ce lo chiede (anche) l'Europa». Ma l'Europa siamo noi, tanto più se parliamo di un'imposta armonizzata a livello comunitario. Così, per adeguarsi ai criteri della direttiva 2006/112/Ce, si punta a «razionalizzare il numero e la misura delle aliquote» e rivedere la disciplina delle operazioni esenti. E disporre «un trattamento Iva tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari», nel rispetto della loro rilevanza sociale.

Oggi nel paniere degli alimentari e delle bevande analcoliche, ad esempio, si contano 20 macrovoci di spesa, che contengono tutte le attuali aliquote del 4, 5, 10 e 22% (si veda la grafica). E lo stesso accade nelle sei macrovoci nel paniere della sanità: dalle medicine agli occhiali. E allora, come ha spiegato il viceministro all'Economia Maurizio Leo, alcuni beni con Iva al 22%, come l'acqua minerale in bottiglia, potranno passare al 10%, dove ci sono alimenti come carne e pesce.

Qualche isolata misura di riequilibrio è arrivata di recente con la legge di Bilancio 2023, che ha esteso al 5% l'imposta su prodotti per l'igiene intima femminile anche non compostabili e lavabili; e ha portato al 5% quella sui prodotti per la prima infanzia (dal latte in polvere ai pannolini), avvicinandola a quella di altri beni come il latte (che ha l'aliquote al 4%). Il percorso che si prospetta è però più generale e complesso, e riecheggia quello della delega fiscale (affossata) nella scorsa legislatura, che intendeva perseguire la razionalizzazione della struttura dell'Iva, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote.

Il Parlamento potrà individuare i beni e servizi cui applicare aliquote Iva agevolate richiamandosi alla nomenclatura combinata doganale o alla classificazione statistica. O a entrambe. E dovrà farlo ricordando i casi in cui, ad esempio, il riferimento alla pura classificazione doganale ha portato «curio-

se» distorsioni, come per le zucche: con Iva al 4% se commestibili, e al 22% se solo ornamentali (leggi: Halloween).

**Verso un'aliquote zero**  
A far da traino è la direttiva europea 2022/542 del 5 aprile scorso, che ha aggiornato l'elenco di beni e servizi agevolabili e riformato il sistema delle aliquote, provando a garantire agli Stati un'ampia flessibilità, pur concentrando gli obiettivi su ecosostenibilità, digitalizzazione e politiche sociali (si veda l'analisi a pagina 3).

Seguendo i paletti Ue, nel razionalizzare il sistema dell'Iva si potranno mantenere un'aliquote ordinaria di almeno il 15%; due aliquote ridotte pari o superiori al 5%; un'aliquote minima, inferiore al 5% (ora è al 4%), sulle vendite di un ristretto elenco di beni e servizi. Ma anche - novità - un'aliquote zero, «cioè un'esenzione con diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti», ha ricordato il viceministro Leo.

Con l'Iva a zero potrebbero ritrovarsi, ad esempio, alimentari e beni di prima necessità. O i prodotti per lattanti, bambini e anziani. Già nella preparazione della legge di Bilancio 2023 si era discusso di azzerare l'imposta su pane, pasta e latte, che vedono un'aliquote al 4%; ma l'idea non ha avuto seguito, perché in quel momento avrebbe avuto un costo elevato (mezzo miliardo circa) e scarsi effetti sui conti delle famiglie.

Quanto alla struttura delle aliquote, «quella del 4% non si può toccare», ha sottolineato Leo nel corso del videoforum del Sole 24 Ore di venerdì scorso. Mentre «le due aliquote inferiori del 5 e del 10% possono essere oggetto di rivisitazione».

**Il nodo degli immobili**  
La delega mira, poi, a risolvere i problemi attualmente emersi nel settore immobiliare, in cui è escluso l'esercizio della detrazione in relazione all'Iva dovuta sull'acquisto, sulla locazione, sulla gestione e sul recupero di fabbricati abitativi per le imprese diversive da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo. Si punta in questo modo a mettere mano all'inderagliabilità oggettiva per rendere la detrazione coerente con l'operazione per la quale è utilizzato il bene o è acquistato il servizio.


**La spinta della Ue**  
Più omogeneità nell'Unione, dovessa dall'aliquote unica della Danimarca alle cinque dell'Irlanda, dal 3% della minima in Lussemburgo al 27% dell'ordinaria in Ungheria. E più omogeneità all'interno degli Stati.  
La direttiva 2022/542/Ue sarà applicabile dal 1° gennaio 2025, anche se la revisione si concluderà nel 2031, quando termineranno le deroghe (per le riduzioni previste dalle norme nazionali al 1° gennaio 2021). I singoli Paesi avranno quindi tempo fino al 2024 per decreti attuativi. Entro il 7 ottobre 2023, però, sono già chiamati ad adottare «le modalità di esercizio» delle nuove aliquote ridotte.

Dunque, i percorsi della norma europea e della delega fiscale si sovrappongono in parte, visto che la timeline del governo Meloni immagina l'adozione dei decreti delegati entro 24 mesi dall'approvazione della legge.

**Conti da monitorare**  
Sul tavolo dei tecnici non ci saranno solo i vincoli di sistema: bisognerà tener conto anche degli equilibri di finanza pubblica. Anzi, è forse l'aspetto più delicato di tutta l'operazione. Il percorso di spostamento dei beni dai panieri di accorpamento delle aliquote dovrà muoversi lungo il sentiero stretto del non alterare l'attuale gettito dell'imposta. E su questo dovranno essere prese decisioni, anche a rischio impopolarità.

## La bacheche dell'Iva

Le principali macrovoci di spesa di beni e servizi e le relative aliquote Iva



(\*) Gas naturale, contratti servizio energia, teleriscaldamento temporaneamente al 5%. Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

# Opere d'arte e antiquariato, benefici estesi oltre l'import

## Beni artistici

**Agevolati tutti i passaggi interni: dagli atelier alle gallerie, sino ai musei**

**Anna Abagnale**

Riduzione dell'aliquote dell'Iva all'importazione di opere d'arte ed estensione dell'aliquote ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Queste le due finalità della delega fiscale per dar vita alla riforma dell'Iva anche nel mondo dell'arte.  
L'intenzione di ridurre l'imposta all'importazione sugli oggetti d'arte, nonché sulle loro cessioni, trae origine dal più ampio progetto di riforma europea avviato con la direttiva Ue 2022/542 del 5 aprile dello scorso anno, che modifica la direttiva 2006/112/Ce e che gli Stati membri dovranno recepire entro il 31 dicembre 2024.

## Incentivi più ampi

Per la prima volta, sul piano europeo, le «cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C» sono inserite nell'elenco di cui all'allegato III della direttiva Iva, tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che possono fruire delle aliquote ridotte. Non solo. La direttiva interviene anche sul regime del margine a cui possono essere soggetti tali beni, stabilendo che gli ordinamenti interni dovranno riconoscere ai rivenditori (soggetti passivi) il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine per:

- cessione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;
  - cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
  - cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un rivenditore.
- Tutto ciò a una condizione: che non sia stata applicata un'aliquote ridotta agli oggetti in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.
- Entro i confini più ampi della modifica delle aliquote Iva - diretta a salvaguardare il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza - si colloca quindi anche l'intervento sugli oggetti d'arte, che si presume avrà effetti positivi in termini di fruizione e, di conseguenza, di sostegno alla loro produzione. La previsione di un'aliquote Iva ridotta su tutti i passaggi che riguardano un'opera d'arte - dall'atelier dell'artista alla vendita in galleria, sino ai prestiti al

museo e così via - non può che portare benefici al mercato dell'arte e dell'antiquariato, settori spesso penalizzati seppure importanti per la crescita culturale della comunità.

## Perimetro attuale e futuro

Oggi in Italia, sul piano delle imposte indirette, la disciplina fiscale limita il vantaggio dell'aliquote del 10% alle importazioni di tali beni e, solo in alcuni casi, lo estende alle cessioni. La norma di riferimento è il n. 127-septiesdecies, tabella A, parte III, al DPR 633/72, che prevede l'Iva al 10% per:

- le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, chiunque sia l'importatore (privato, galleria, casa d'asta, eccetera);
- le vendite interne degli oggetti d'arte indicati nella tabella allegata al Dl 41/1995, quando vengono effettuate direttamente dagli autori delle opere, o dai loro eredi o legatari.

Negli altri casi, ovvero sulle successive vendite interne di tali beni, effettuate da commercianti, gallerie, antiquari, eccetera, si sconta sempre l'aliquote Iva ordinaria.

Accogliendo la proposta di riforma della direttiva Ue 542/2022, il disegno di legge delega fiscale allarga il perimetro del regime di favore. Non bisogna, però, dimenticare che, affinché il testo della norma interna sia conforme alle nuove disposizioni europee, l'applicazione di aliquote ridotte non in inferiori al 5% (quale il 10% deve intervenire, nel complesso, un massimo di 24 categorie di beni e servizi dell'allegato III. Non una in più.

**Oggi l'imposta al 10% è prevista soltanto per importazioni e vendite interne fatte da autori, eredi o legatari**